



Comune di San Donaci

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 11/04/2017

OGGETTO: Nomina nucleo di valutazione. Direttiva

L'anno 2017 il giorno 11 del mese di APRILE alle ore 16:20, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di 1^a convocazione. La seduta è pubblica.

Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Domenico Fina	Si	
2	Angelo Presta	Si	
3	Mariangela Presta	Si	
4	Agnese Baldassarre	Si	
5	Maurizio Greco	Si	
6	Cosimino Rubino	Si	

Totale presenti 11

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
7	Gianluca Zurlo	Si	
8	Lelio Lolli	Si	
9	Domenico Vincenzo Serio	Si	
10	Marco Pecoraro	Si	
11	Salvatore Pennetta	Si	

Totale assenti 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dott. PRESTA Angelo nella sua qualità di IL PRESIDENTE. Partecipa Segretario Comunale Avv. Fabio MARRA.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Su opportuno allontanamento dall' aula del Segretario Generale del Comune avv. Fabio Marra, assume le funzioni di Segretario verbalizzante la d.ssa Maria Grazia Bilotta quale Vice Segretario del Comune.

PREMESSO CHE:

- il Dlgs n. 150/2009 ha profondamente innovato le modalità, i tempi e gli oggetti del sistema di "valutazione" nelle pubbliche amministrazioni, introducendo nuove forme di valutazione - quali la valutazione della performance organizzativa - e riformando i soggetti/attori del processo di valutazione;
- secondo il nuovo assetto disegnato dall'intervento riformatore, un ruolo centrale nel processo di misurazione e valutazione delle performance e' svolto, secondo quanto previsto dall'art.7, c. 2 lett. a) del citato decreto, dagli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice;

CONSIDERATO CHE:

- relativamente alla costituzione di organismi di valutazione negli enti locali, come l'ANCI ha già avuto modo di chiarire, i Comuni, per effetto di quanto previsto dall'art. 16 del dlgs n. 150/2009 sono tenuti ad adeguarsi ai soli principi desumibili dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2009; tale ultima disposizione individua l'Organismo indipendente di valutazione come uno dei soggetti che concorrono a costituire il Sistema di misurazione e valutazione delle amministrazioni pubbliche, caratterizzato in primo luogo dal requisito dell'*indipendenza* e chiamato:
 - a garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso in relazione ai suoi processi;
 - a presentare una proposta di valutazione dei dirigenti di vertice.
- per espressa previsione dell'art. 16 del D. Lgs n. 150/2009, peraltro, non trovano applicazione negli Enti Locali le disposizioni recate dall'art. 14 del medesimo decreto che disciplina, nel dettaglio, caratteristiche e funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione; sussiste, quindi, piena autonomia organizzativa in capo a ciascuna amministrazione locale nella definizione della concreta articolazione della composizione e delle funzioni, anche differenziate rispetto a quelle previste dal citato art. 7, dell'Organismo;
- pertanto, poiché la fonte principale dei controlli per gli enti locali resta l'art. 147 D. Lgs. 267/00, non espressamente derogato dal dlgs n. 150/2009, che riconosceva e riconosce, anche a seguito della riforma apportata dall'art. 3, c.1, lett. d), D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ampia autonomia nella configurazione degli organismi di valutazione e controllo da parte dei Comuni, l'OIV non sostituisce, nelle Amministrazioni Locali, il Nucleo di valutazione, fermo restando che, ove a suo tempo già attivato, lo stesso deve trovare adeguamento alla luce delle previsioni recate dal Titolo II del D. Lgs n. 150/2009;
- del resto, la stessa CIVIT, con Delibera n. 121/2010, ha avuto ulteriormente modo di chiarire che "considerato che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai Comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (...). Occorre, tuttavia, precisare che,

nell'ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione dell'OIV, trova diretta applicazione l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (...). Di converso, nell'ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione di un organismo che non soddisfi i requisiti di cui al citato articolo 14, tale organismo non può essere definito come "Organismo indipendente di valutazione";

- tale orientamento è stato recentemente confermato e meglio specificato dalla stessa CIVIT (oggi ANAC) con la delibera n. 23/2012 del 6 novembre 2012 nella quale la Commissione ribadisce che per le regioni e gli enti locali la costituzione degli OIV è una facoltà e non un obbligo, in quanto tali amministrazioni possono, nella loro autonomia, demandare ad altri organi i compiti previsti dal d.lgs. 150/2009; nel caso in cui i predetti enti decidano, però, di nominare il proprio OIV, i componenti dello stesso devono essere individuati *"in conformità all'art. 14 del citato decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera n. 4/2010, come integrata dalla delibera n. 107/2010 del 29 settembre 2010"*; ne deriva che, anche al di là del *nomen* attribuito all'organismo, resta facoltà di ciascun Comune optare per la forma ritenuta più idonea per la costituzione dello stesso, salve le funzioni fondamentali evincibili dalle norme di principio recate dal più volte citato art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009;

RILEVATO CHE:

- alla luce di ciò, dunque, si deve concludere che, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 150/2009, tutte le amministrazioni locali sono tenute, laddove non vi abbiano già provveduto, ad adeguarsi ai principi evincibili dall'art. 7 del medesimo decreto, secondo le seguenti modalità:
 - qualora le amministrazioni costituiscano ex novo un organismo deputato alla valutazione oppure riformino i preesistenti Nuclei di valutazione istituendo organi espressamente qualificati come Organismi Indipendenti di Valutazione ai sensi dell'art.7, c. 2 lett. a) ed espressamente dotandoli, tramite il richiamo all'art.14 del d.lgs n. 150/2009, delle funzioni ivi rassegnate, le stesse sono tenute ad applicare nel dettaglio le previsioni recate dall'art. 14 medesimo e a conformarsi alle indicazioni contenute nelle delibere CIVIT *n. 4/2010, come integrata dalla delibera n. 107/2010 del 29 settembre 2010, e n. 12/2013 e sono tenute, inoltre, ai sensi dell'art. 14, a richiedere il parere preventivo della Commissione prima di procedere ad affidare l'incarico ai singoli componenti;*
 - qualora le amministrazioni riformino i preesistenti Nuclei di valutazione o istituiscano ex novo i soggetti deputati alla valutazione ai sensi dell'art.7, c. 2 lett. a) e coerentemente con la ratio complessiva del d.lgs n. 150/2009, non richiamando espressamente, in applicazione, l'art. 14 del d.lgs n. 150/2009, optando, invece, per una diversa denominazione ed articolazione funzionale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e regolamentare, non sono tenute ad applicare le previsioni di dettaglio recate dall'art. 14 e le relative indicazioni interpretative fornite nelle citate delibere della CIVIT;

VISTO CHE:

- la Commissione, con la delibera n. 23 del 6 novembre 2012, ha precisato che gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi le funzioni di valutatori delle performance dei dipendenti; tuttavia qualora, per autonoma decisione, i comuni procedano alla nomina dell'OIV, dovranno individuarne i componenti in conformità all'art. 14 del citato decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera 4/2010,

come integrata dalla delibera 107/2010;

DATO ATTO CHE:

- l'organo competente ad adottare il provvedimento di nomina dell'Organismo di valutazione è il Sindaco;
- si ritiene opportuno dettare apposito atto indirizzo finalizzato alla costituzione di un Organismo di valutazione collegiale costituito da almeno tre membri, chiamando a far parte figure di comprovata competenza da selezionare intuitu personae dal Sindaco;

RITENUTO CHE:

- quale Garante della legalità e della correttezza amministrativa, il Segretario svolge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000, compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; la giurisprudenza ha sostenuto che anche dopo la riforma dello status del segretario comunale e dopo l'eliminazione del parere preventivo di legittimità di quest'ultimo, il Segretario Comunale e Provinciale "mantiene la specifica funzione ausiliaria di garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale" (Corte dei Conti reg. Lombardia, sez. giurisd. 09/07/2009 n. 473) "...si tratta, invero, di una figura professionale alla quale è per legge demandato un ruolo di garanzia, affinché l'attività dell'ente possa dispiegarsi nell'interesse del buon andamento e dell'imparzialità, a nulla rilevando - ma semmai rafforzando in senso spiccatamente istituzionale - la dipendenza di carattere fiduciario con il Sindaco." (C.Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 08/05/2009, n. 324);
- pertanto, sia opportuno affidare la Presidenza di diritto del costituendo Nucleo di Valutazione al Segretario comunale quale figura terza che garantisce autonomia e indipendenza di giudizio;
- è opportuno per ragioni di maggiore oculatezza affidare il delicato compito della valutazione gestionale ad un organo collegiale;

DATO ATTO CHE la Presidenza del Nucleo di Valutazione al Segretario comunale non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell' Ente in quanto funzione resa ratione officii compresa nella onnicomprensività della retribuzione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ex art. 49 d.lgs. 267/00 dai Responsabili dei Servizi competenti;

Presenti: 10 – Assenti: 1 (Sindaco Fina)

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. ASSUMERE il seguente ATTO DI INDIRIZZO:

- è demandato alla Giunta Comunale l' approvazione di un Regolamento per il Funzionamento del Nucleo di valutazione che, in sostituzione dell' OIV monocratico, dovrà essere costituito da un Organismo collegiale di n. 3 membri la cui Presidenza, senza oneri, dovrà essere affidata al Segretario comunale;
- la selezione dei n. 2 mebri esterni dovrà avvenire tra soggetti di comprovata competenza e professionalità nella valutazione del personale e il loro compenso complessivo non dovrà essere

superiore a quello dell' attuale OIV monocratico;

- la costituzione del Nucleo di Valutazione dovrà assolutamente mantenere inalterato l' impegno di spesa che oggi il Comune sostiene per il funzionamento dell' OIV.

Stante l' urgenza di provvedere, con separata favorevole unanime votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA il presente atto urgente e pertanto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico, approvato con Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Fabio MARRA

IL PRESIDENTE
F.to dott. PRESTA Angelo

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Donaci
29/03/2017

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott.ssa Maria Grazia BILOTTA)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Donaci
03/04/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Cataldo LOLLI)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

San Donaci, li 20/04/2017

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Fabio MARRA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 368

La presente deliberazione, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Segretario Generale e dal Presidente del Consiglio del Comune per rimanervi gg. 15 consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 20/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Fabio MARRA

Visto: é copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

San Donaci, 20/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Fabio MARRA
